

Verbale di accordo

Roma, 30 novembre 2012

Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI

e


Cgil, Cisl, Uil

Premesso che l'art. 3 della Legge n. 92/2012

- mira a universalizzare i trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro promuovendo, nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, due possibili modelli di Fondi bilaterali di solidarietà: il modello consistente nei fondi istituiti presso l'Inps, di cui al comma 4, ovvero, per i settori, quale quello dell'artigianato, nei quali siano già operanti consolidati sistemi di bilateralità, i Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 ss.;
- stabilisce che in tali settori le organizzazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali possano prevedere, attraverso specifici accordi, l'adeguamento delle fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali i quali, in tal modo, diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto e quindi sistema vincolante per tutti i datori di lavoro operanti in esso, tranne che per quelli ai quali si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni;
- prevede che i predetti specifici accordi di adeguamento comunque: a) fissino un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore all'0,20%; b) determinino le tipologie di prestazioni erogate dal Fondo; c) garantiscano l'equilibrio dei Fondi attraverso la previsione di meccanismi di adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero attraverso la rideterminazione delle prestazioni;
- prevede che, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'indennità ASPI è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali;

tenuto conto che

- nel comparto dell'Artigianato è operante, sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali nazionali e regionali, nonché dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria, un consolidato sistema di bilateralità, basato sul principio della contrattualizzazione delle prestazioni, che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
- le parti in epigrafe indicate, con l'Atto di Indirizzo alla Bilateralità sottoscritto il 30 giugno 2010, hanno dato avvio alla raccolta delle risorse per il finanziamento degli istituti previsti dalla bilateralità, tra cui vi è anche il sostegno al reddito;



CONVENGONO

- 1) di volere dare attuazione al modello del fondo di solidarietà bilaterale "alternativo" di cui all'art. 3, comma 14, della legge n. 92/2012, che dovrà riguardare tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'Artigianato, fatta esclusione delle imprese a cui si applicano le normative in materia di integrazione salariale. A tal fine, le parti proseguiranno il confronto per la definizione di un accordo nazionale di carattere interconfederale che consenta, in considerazione delle peculiari esigenze del settore e del consolidato sistema di bilateralità esistente, di adeguare le fonti istitutive del sistema medesimo, il modello prestazionale e il funzionamento, come previsto dalla legge.
- 2) Nelle more della definizione di quanto previsto al punto 1), le parti, al fine di assicurare continuità di tutela per i lavoratori dipendenti del settore, in prosecuzione della prassi e della normativa vigente, intendono utilizzare quanto previsto dall'art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.
In tale contesto verranno rinnovate le vigenti convenzioni regionali con l'Inps per l'utilizzo dell'Aspi in caso di sospensioni dal lavoro.

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CNA

CASARTIGIANI

CLAAI

CGIL

CISL

UIL